

POLITICA | MIGRANTI, ONG E DIRITTO DEL MARE

La posizione del nostro governo non ha serio fondamento nel diritto internazionale

A fronte dell'atteggiamento "muscolare" del Governo sulle ONG stanno vari fatti.

a) Il numero dei migranti salvati in mare dalle ONG e trasportati in Italia è esiguo rispetto alla totalità dei flussi, che ha subito un'impennata arrivando a circa 90.000 da inizio anno. Proprio questa sproporzione esclude che sia la presenza delle ONG ad incentivare i flussi.

b) L'Italia è stretta da impegni internazionali vincolanti, perché la Convenzione di Amburgo del 1979 prevede che vengano approntate tra gli Stati le zone SAR (Search and Rescue). L'Italia per la sua posizione geografica è sovente responsabile della zona SAR in cui vengono soccorsi i migranti. L'art. 3.1.9 della Convenzione prevede che «la Parte responsabile della zona di ricerca e salvataggio in cui viene prestata assistenza si assume in primo luogo la responsabilità di vigilare affinché i sopravvissuti cui è stato prestato soccorso vengano sbarcati dalla nave che li ha raccolti e condotti in luogo sicuro lo sbarco deve aver luogo nel più breve tempo ragionevolmente possibile»

c) Le navi ONG non operano all'insaputa dell'Italia, ma nell'ambito del coordinamento SAR.

d) Lo Stato di bandiera della nave, sulla base della Convenzione Onu sul diritto del mare del 1982 non ha responsabilità del coordinamento SAR e le sue navi debbono rispettare le norme internazionali relative alla salvaguardia della vita umana in mare.

e) Le Linee Guida IMO (International Maritime Organisation) prevedono che il governo responsabile per la regione SAR in cui sono stati recuperati i sopravvissuti deve di fornire un luogo sicuro o assicurare che tale luogo venga fornito. (para. 2.5). La nave soccorritrice può essere un luogo sicuro soltanto temporaneamente (para 6.1.3). Lo sbarco di richiedenti asilo e rifugiati recuperati in mare, in territori nei quali la loro vita e la loro libertà sarebbero minacciate, deve essere evitato. (para. 6.17).

f) La Convenzione di Dublino del 1990 si è tradotta in un Regolamento UE, il 604/2013, vincolante per l'Italia, che stabilisce lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale o di asilo. Tra i criteri previsti il più frequentemente invocato è quello del primo ingresso illegale (art. 13), cioè dello Stato membro la cui frontiera è stata varcata illegalmente dal richiedente.

g) I migranti salvati dalle ONG o entrati comunque in Italia, tutti privi di permesso di soggiorno, debbono restare se fanno domanda di riconoscimento del ruolo di rifugiato o di asilo ed hanno diritto di restarvi sino a conclusione del procedimento amministrativo e del giudizio di impugnazione.

h) I procedimenti di ricollocazione spontanea attualmente in corso con vari Stati europei e che la Francia ha sospeso, mirano proprio a trovare un correttivo al Regolamento in attesa di una sua revisione.

In conclusione, le attuali posizioni del Governo italiano, fondate sulla contestazione del diritto delle navi ONG di sbarcare i migranti salvati in Italia in base alla teoria dello Stato di bandiera, non hanno un serio fondamento nel diritto internazionale e corrispondono ad una modesta parte dei migranti che

arrivano in Italia. Per di più, molti Paesi europei hanno rilevanti numeri di migranti cui far fronte, come conseguenza di flussi che non hanno nulla a che fare con i Paesi del Nord Africa. Il Regolamento fondato sulla Convenzione di Dublino richiede una revisione. Non ha senso che il diritto Ue regoli il diritto di asilo e si disinteressi dei flussi di migranti. La Commissione europea potrebbe proporre una modifica, ma purtroppo non è nell'interesse della maggior parte dei Paesi Ue procedere in questa direzione, quantomeno se non nel quadro di una gestione complessiva di tutti i flussi e non solo di quelli provenienti dal Sud Europa.